


**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DERIVANTE DA INCENDIO, PER LA DURATA DI 3 ANNI
CIG ZC032881B8**

CAPITOLATO SPECIALE



SOMMARIO

| | |
|---|----|
| 1. Oggetto del contratto | 3 |
| 2. Durata del contratto | 3 |
| 3. Attività del contraente / assicurato | 3 |
| 4. Struttura del contraente / assicurato | 4 |
| 5. Pagamento del premio | 5 |
| 6. Recesso anticipato | 6 |
| 7. Risoluzione del contratto | 6 |
| 8. Garanzie prestate | 7 |
| 9. Esclusioni | 7 |
| 10. Eventi socio politici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi e sabotaggio) | 8 |
| 11. Aggravamento e diminuzione del rischio | 8 |
| 12. Interpretazione del contratto | 9 |
| 13. Assicurazione presso diversi Assicuratori | 9 |
| 14. Coassicurazione e delega | 9 |
| 15. Obblighi in caso di sinistro | 10 |
| 16. Rinuncia all'azione di rivalsa | 10 |
| 17. Limite massimo indennizzo | 10 |
| 18. Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti | 10 |
| 19. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo) | 10 |
| 20. Beni assicurati | 11 |
| 21. Dolo e Colpa grave | 11 |
| 22. Anticipo indennizzi | 12 |
| 23. Spese | 12 |
| 24. Franchigia | 12 |
| 25. Scoperto | 12 |
| 26. Forma delle comunicazioni | 12 |
| 27. Cauzione definitiva | 12 |
| 28. Interpretazione del contratto (vedi paragrafo 12) | 13 |
| 29. Fallimento | 13 |
| 30. Tracciabilità dei flussi finanziari | 14 |
| 31. Obblighi di riservatezza | 14 |
| 32. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito | 14 |
| 33. Incompatibilità | 14 |
| 34. Controversie | 14 |
| 35. Informativa per il trattamento dei dati personali | 15 |
| 36. Rinvio | 17 |

1. Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio incendio diretto a garantire il CEFPAS nell'esercizio della sua attività istituzionale, nulla escluso né eccettuato, sia che esso operi in qualità di proprietario/conducente, che in qualità di gestore, coordinatore, esercente e committente.

La compagnia di assicurazione si obbliga ad indennizzare l'Ente dei danni materiali, diretti e consequenziali, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da incendio. Sono comprese le garanzie complementari di cui al presente capitolato, come integrato dallo schema di polizza presentato all'atto di partecipazione alla presente procedura di gara.

La Compagnia di assicurazione indennizza tutti i danni e le spese oggetto del rischio assicurato secondo le condizioni e gli usi osservati nel settore.

Le franchigie e gli scoperti per sinistro sono quelli previsti dagli artt. 24 e 25 del presente atto.

Per gli eventi socio politici saranno applicabili i limiti di indennizzo, gli specifici scoperti e le franchigie per sinistro di cui al successivo art. 10.

Si fa presente che il CEFPAS non ha finora subito alcun evento rientrante nel rischio oggetto del contratto.

L'importo del contratto, stimato sulla base della spesa storica, è pari ad Euro 13.600,00 comprensiva di imposte, diritti e oneri accessori, per 36 mesi. Oneri per la sicurezza pari a 0 (zero).

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica da parte della Compagnia di assicurazione la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'attività ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio della Compagnia di assicurazione circa la convenienza ad assumere il rischio, anche in relazione al ribasso da essa offerto sull'importo a base di gara stabilito dall'Ente.

La durata del contratto è fissata in n. 3 anni, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del CEFPAS, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di committenza nazionali o regionali.

La presente procedura di gara fa seguito alla preventiva verifica circa la mancata disponibilità su Consip di Convenzioni attive afferenti i servizi assicurativi oggetto del contratto (Art.1 del Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 e s.m.i.. convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135).

2. Durata del contratto

La durata del contratto è di anni 3. Le coperture assicurative che seguono hanno effetto dalle ore 24:00 del primo giorno di stipula e cesseranno automaticamente allo scadere dei tre anni senza obbligo di disdetta.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto.

3. Attività del contraente / assicurato

Di seguito si indicano le principali attività del Cefpas:

- Formazione permanente e aggiornamento professionale degli operatori socio sanitari e della scuola, relativamente all'ambito socio-sanitario;
- Realizzazione di una scuola superiore di sanità per i dirigenti del servizio sanitario;

- Ricerca nel campo delle scienze sanitarie nelle materie della formazione, dell'educazione alla salute e della prevenzione;
- Attività di promozione ed educazione alla salute e medicina preventiva;
- Collaborazione con le università siciliane per esigenze didattiche e scientifiche;
- Svolgimento di seminari, convegni ed incontri;
- Realizzazione di studi e pubblicazioni;
- Realizzazione di una rete di documentazione per l'aggiornamento professionale.

Il CEFPAS nel mese di dicembre 2014 ha aderito in qualità di socio al Consorzio Universitario di Caltanissetta. Pertanto, si svolgono presso il Cefpas le lezioni per gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina.

Si precisa, inoltre, che il Cefpas:

- non eroga prestazioni sanitarie;
- è dotato di 353 posti letto per studenti, insegnanti e ospiti;
- è dotato di un servizio di mensa, di ristoro con la presenza di attrezzature e impianti necessari alla preparazione ed alla manipolazione di cibi e alimenti nonché alla somministrazione di bibite e bevande;
- esercita la propria attività istituzionale sia tramite personale dipendente dell'Ente che tramite personale dipendente di altri Enti nonché tramite liberi professionisti;
- ha alle proprie dipendenze circa 90 unità di personale;
- Il CEFPAS gode di un servizio di vigilanza prestato da guardie private che operano 24 ore su 24 e 365 giorni l'anno.

4. Struttura del contraente / assicurato

Il CEFPAS è un complesso immobiliare costituito da n. 14 edifici, adibiti ad uffici e residence, oltre un albergo, una palestra ed una guardiola. In particolare:

Il CEFPAS è un complesso immobiliare costituito da n. 14 edifici, adibiti ad uffici e residence, oltre un albergo, una palestra ed una guardiola. In particolare:

- Padiglione n. 1: il primo piano è concesso in locazione ed è adibito ad alloggi collettivi. I rimanenti locali sono adibiti a magazzino (attrezzature/arredi);
- Padiglione n. 2: i locali del primo piano e piano terra (ala sinistra) sono concessi in locazione, ad uso ufficio. I rimanenti locali sono adibiti ad aule di formazione, dotate di impianto audio, video e computer;
- Padiglione n. 3: i locali sono concessi in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta per uffici ed aule;
- Padiglioni n. 4, 5 e 6: adibiti ad uso residenziale (docenti, corsisti e personale CEFPAS);
- Padiglione n. 7: ospita il CED (Centro Elaborazione Dati) in una stanza del primo piano e un magazzino per la cancelleria in una stanza del piano terra. I rimanenti locali al momento non sono utilizzati e saranno oggetto di ristrutturazione;
- Padiglione n. 8: adibito ad aule per corsi di formazione, dotate di impianto audio, video e computer e un magazzino contenente simulatori medici per la didattica;
- Padiglione n. 9: il primo piano è adibito ad ufficio speciale di Progettazione e Direzione Lavori OO.PP.. Il padiglione ospita anche la biblioteca del Cefpas. Al piano terra sono presenti: un

magazzino di materiale edile, l'archivio amministrativo e il magazzino economico. Inoltre una stanza del piano terra è data in uso agli addetti al servizio di vigilanza che prestano servizio presso il Centro;

- Padiglione n. 10: i locali al momento non sono utilizzati e saranno oggetto di ristrutturazione;
- Padiglione n. 11: i locali sono concessi in locazione al Consorzio Universitario di Caltanissetta per uffici ed aule;
- Padiglione n. 12: adibito ad aule per lo svolgimento di corsi di formazione. Al piano seminterrato ospita un Centro di simulazione Medica avanzata con aule attrezzate di simulatori medici, impianto audio, video e computer
- Padiglione n. 13: adibito ad aule per corsi di formazione. Al piano terra è situato un bar/ristoro. Al piano seminterrato si trovano magazzini ed archivi documentali del Cefpas;
- Padiglione n. 14: adibito ad uffici;
- Hotel: adibito ad uso residenziale. Sono presenti anche aule per lo svolgimento di convegni;
- Palestra: in atto non utilizzata. Si prevede di effettuare a breve interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a rendere agibile ed utilizzabile la palestra. L'ala più piccola della palestra è attualmente in concessione della protezione civile per l'Hub vaccinale anticovid;
- Guardiola utilizzata dagli addetti al servizio di vigilanza.

Il Cefpas dispone del servizio di vigilanza armata e non armata h24.

Si specifica che gli uffici e le aule sono dotati di PC, monitor, stampanti, fotocopiatori e videoproiettori.

Si precisa che la destinazione dei padiglioni prima indicata si riferisce alla data odierna ma potrebbe subire variazioni che la Stazione appaltante si impegna a comunicare tempestivamente al contraente.

Il Centro di Simulazione Medica Avanzata (CEMEDIS), situato presso il padiglione n. 12 ed in parte presso il padiglione 8, costituisce un centro permanente di riferimento regionale per la formazione del personale dell'emergenza preospedaliera e di tutti gli operatori del Servizio Sanitario regionale. Il personale medico ed infermieristico viene addestrato su pratiche mediche in situazioni di emergenza-urgenza, attraverso l'utilizzo di dispositivi di simulazione medica tecnologicamente molto avanzati, ed in particolare, di simulatori di pazienti adulti ad alta fedeltà ed altri con caratteristiche analoghe utilizzati per l'età pediatrica e per l'ostetricia.

Il Centro di simulazione è costituito da sale per simulazione ad alta fedeltà con contigue le relative regie, aule di debriefing/plenaria, laboratori skill trainer e/o per media-bassa fedeltà, laboratorio manutenzione/riparazione attrezzature, stanze deposito per attrezzature/simulatori e magazzino.

5. Pagamento del premio

A parziale deroga dell'articolo 1901 del codice civile, il CEFPAS è tenuto al pagamento della prima rata di premio e di quelle successive, entro 30 giorni dalla data di decorrenza o di scadenza di ciascuna annualità. In tal caso, la copertura assicurativa rimarrà valida ed efficace, per tutto il periodo suindicato, senza alcuna sospensione. Sarà cura della Società assicuratrice comunicare preventivamente al CEFPAS la scadenza annuale della polizza relativa alla garanzia prestata.

Se il CEFPAS non pagherà il premio entro i summenzionati 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio.

Il premio annuale sarà corrisposto alla società subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati circa l'esito positivo dei servizi prestati e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare, mediante bonifico sul conto corrente indicato al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Recesso anticipato

Il CEFPAS a seguito di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip o Accordi Quadro resi disponibili da Centrali di committenza, si riserva di recedere dal contratto di assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società assicuratrice non sia disposta ad una revisione del premio in conformità all'articolo 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in legge 135/2012 e ss.mm. e ii..

Il CEFPAS si riserva, inoltre, di recedere dal contratto anticipatamente ex art. 21- sexies L. 241/90 e s.m.i. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, quali motivi di carattere economico e/o finanziario, sopravvenute disposizioni normative, nonché nei casi previsti dalla legge vigente.

7. Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi seguenti, il Centro si riserva la facoltà di comunicare alla Società la volontà di intendere il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cc., fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. per grave negligenza, frode, dolo, o colpa grave nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
2. cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
3. cessione/affitto dell'azienda della Società o di ramo di essa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento (VEDI PARAGRAFO 29), stato di moratoria o altra procedura concorsuale e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
4. in qualsiasi momento dell'esecuzione, ai sensi del codice civile.

Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto - ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c. - la violazione di uno o più dei seguenti impegni:

- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (quali richieste di tangenti, pressioni, danneggiamenti, ecc.. per indirizzare l'affidamento di subappalti);
- a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- Mancato rispetto del Patto d'integrità.

8. Garanzie prestate

La Società di assicurazione si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- eventi atmosferici;
- esplosione e scoppio, anche se causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);

La Società risarcisce altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto;
- i guasti causati da terzi e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, fino alla concorrenza della somma indicata nella specifica partita entro il limite di Euro 250.000,00 per sinistro, con prestazione della garanzia a primo rischio assoluto;
- si intendono compresi anche i costi e le spese sostenuti per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei "beni mobili/contenuto" non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l'esecuzione dei lavori di riparazione

Si precisa, inoltre, che sono compresi nella garanzia prestata dalla compagnia di assicurazione anche gli atti dolosi compresi quelli vandalici.

9. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di atti di terrorismo, di occupazione militare, di invasione, salvo che il CEFPAS provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il CEFPAS provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- causati da terremoti;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione.

10. Eventi socio politici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi e sabotaggio)

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati al CEFPAS da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di sabotaggio;
2. degli altri danni materiali e diretti causati al CEFPAS - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, o di sabotaggio.

La garanzia viene prestata secondo le seguenti modalità: relativamente ai punti 1) e 2), il pagamento dell'indennizzo è effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10% a titolo di scoperto. La franchigia per singolo sinistro è di Euro 1.000.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della presente garanzia, somma maggiore del 70% delle somme assicurate.

11. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il CEFPAS è tenuto a dare comunicazione scritta alla società assicuratrice, dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Qualora nel corso del contratto si verificano aggravamenti del rischio, il rischio è immediatamente assunto dalla Società richiedendo la relativa modifica delle condizioni in corso di polizza mediante adeguamento proporzionale del premio.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o la rate di premio successive alla comunicazione del CEFPAS. In tal caso, la Società rinuncia espressamente al relativo diritto di recesso in deroga a quanto previsto dall'art. 1897 del Codice Civile.

Tuttavia, si conviene - anche in deroga a quanto stabilito agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile - che l'omissione della dichiarazione da parte del CEFPAS di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come l'incompleta od inesatta dichiarazione all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto di risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante dell'Ente e con l'intesa che lo stesso avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia di Assicurazione il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Si precisa che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, ai macchinari, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, ecc., sempre che le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

12. Interpretazione del contratto

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al CEFPAS su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione e quindi, anche in caso di contrasto tra la polizza ed il presente capitolato. In caso di interazione di clausole che prevedano esclusioni e limitazioni per determinati rischi, eventi e circostanze, il sinistro si intenderà coperto con applicazione delle specifiche clausole più favorevoli all'assicurato.

13. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si fa presente che al momento della sottoscrizione del contratto di polizza possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società assicuratrice risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il CEFPAS dal dare preventiva comunicazione alla Società assicuratrice di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro.

14. Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicurati che saranno espressamente indicati nel prospetto di riparto che sarà fornito dalla società assicuratrice mediante apposita dichiarazione resa dalla società delegataria e inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente (CEFPAS) e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, degli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, dovrà risultare dall'apposito prospetto inserito in polizza.

15. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'amministrazione IL CEFPAS deve:

- a) darne avviso alla società di assicurazioni entro 15 giorni da quando gli uffici ne hanno avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo;
- b) produrre alla Società di assicurazioni, nel più breve tempo possibile, una distinta dei beni colpiti da sinistro, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna;
- d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

16. Rinuncia all'azione di rivalsa

La compagnia di assicurazione, salvo il caso di dolo, rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 c.c. - a condizione che il CEFPAS non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento contro il responsabile medesimo.

17. Limite massimo indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

18. Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il CEFPAS è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o, comunque, al di fuori degli immobili assicurati.

19. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo (valore a nuovo)

Per valore a nuovo si intende:

- per i beni immobili: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i beni mobili: il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri uguali oppure equivalenti per valore economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

In caso di sinistro va determinato per ciascuna partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità, come se la presente assicurazione a nuovo non esistesse;

- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla predetta lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

Si precisa, a tale riguardo, che sono compresi nell'assicurazione valore a nuovo anche i fabbricati, comprensivi degli arredi e dei beni ivi contenuti, che siano in stato di inutilizzo in relazione alle attuali esigenze istituzionali del CEFPAS.

20. Beni assicurati

Sono oggetto dell'assicurazione: i beni immobili, i beni mobili, il ricorso di terzi compresi i locatari. Le partite sono le seguenti, assicurate per le somme indicate, come da ultimo bilancio consuntivo approvato del 2019:

- beni immobili e/o patrimonio immobiliare € 21.301.752 sia in proprietà che in locazione, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali dell'Ente che si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia assicuratrice;
- beni mobili € 1.990.006.

Per bene immobile e/o patrimonio immobiliare deve intendersi: l'intera costruzione edile (comprese dipendenze, tettoie, passaggi coperti e simili), compresi fissi ed infissi, impianti tecnici ed idrici, impianti fissi a servizio dell'Ente destinati ad illuminazione ed irrigazione, parcheggi, altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese tappezzerie e tinteggiature. Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati.

Per beni mobili deve intendersi: tutto quanto è contenuto nei fabbricati di cui sopra, fatta eccezione per gli impianti compresi nei beni immobili e per i veicoli iscritti al PRA.

Con la voce beni mobili si intendono: attrezzature, macchinari, mobilio, arredamento, utensili, generi di casermaggio, scorte in genere, macchine per ufficio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: macchine manuali, elettriche ed elettroniche, fotocopiatrici, terminali, personal computer inclusi programmi gestionali e relative unità periferiche), cancelleria, materiale didattico (tra cui le attrezzature utilizzate per i corsi di simulazione medica) e documentale, archivi, libri, registri, nulla escluso od eccettuato, anche se non specificamente indicato.

Per ricorso terzi deve intendersi: le conseguenze della responsabilità civile ex art. 2043 attribuibili al Contraente per i danni a beni mobili ed immobili di terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente capitolato.

Il totale capitale globale assicurato ammonta a € 23.291.759,09.

La Società espressamente conviene sulla congruità dei capitali globali assicurati e dichiara che il capitale globale assicurato comprende il valore della totalità dei beni immobili e mobili oggetto dell'assicurazione.

21. Dolo e Colpa grave

In deroga all'art. 1900 c.c., la Società risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da dolo e colpa grave dell'Assicurato o di dipendenti del medesimo.

22. Anticipo indennizzi

Il CEFPAS ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che gli dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00 (cinquantamila). L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila). L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il CEFPAS potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato allo stato dei lavori al momento della richiesta.

23. Spese

La Compagnia di assicurazione risponde delle seguenti spese:

- spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino ed idoneo scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza della somma precisata in polizza;
- spese necessarie per la rimozione ed il ricollocamento delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, i beni immobili e/o mobili o, in genere, l'attività.

24. Franchigia

Per qualunque causa di sinistro la copertura assicurativa è prestata con una franchigia pari a 0 (zero).

25. Scoperto

Ai fini della presente copertura assicurativa, i risarcimenti dovuti per qualunque causa di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcun scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente.

26. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra il CEFPAS e la Compagnia di assicurazione aggiudicataria devono essere fatte, per essere valide, per iscritto, all'indirizzo dell'Agenzia incaricata dalla Società per la gestione della polizza. Conseguentemente, le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

27. Cauzione definitiva

La Società presterà apposita garanzia definitiva a copertura delle obbligazioni assunte con il contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.

Il contraente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

In particolare, il Contraente ha diritto di valersi direttamente della garanzia:

- per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Contraente può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il Contraente conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società.

La cauzione sarà svincolata soltanto alla scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria a norma di legge.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

28. Interpretazione del contratto (vedi paragrafo 12)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle condizioni di polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere.

Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società.

29. Fallimento

Il contratto si intenderà risolto ex nunc nel caso di fallimento della Società o, comunque, di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio. In tali casi,

secondo le previsioni dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

30. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'aggiudicatario si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

31. Obblighi di riservatezza

La Società affidataria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio e di non divulgarli. La Società è responsabile nei confronti del Cefpas per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza di questo obbligo, il Cefpas avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Cefpas.

Si precisa, infine, che gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

32. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, il Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

33. Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

34. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Caltanissetta. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

35. Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il CEFPAS fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento degli obblighi legali e normativi ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente normativa;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.cefpas.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al CEFPAS.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella persona del Direttore del Centro pro tempore. Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@cefpas.it

36. Rinvio

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.


II DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

